

Manuale d'uso:

RAB gas

Determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2026 e acquisizione/modifica dati quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente anno 2024

20 ottobre 2025

Indice

1	Accesso alla raccolta	6
2	Funzionalità comuni nella raccolta dati.....	11
2.1	Funzione Seleziona località	11
2.2	Il caricamento massivo	12
2.3	I bottoni all'interno delle maschere	14
2.4	La sezione Invio definitivo.....	15
3	Indicazioni generali sui contenuti della raccolta	17
4	Contenuto delle sezioni della raccolta	19
4.1	Dati di società	19
4.1.1	Stratificazione contributi centralizzati	19
4.1.1.1	Modalità di compilazione	19
4.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL) 19	
4.1.2.1	Modalità di compilazione	20
4.1.3	Gare d'ambito	20
4.1.3.1	Modalità di compilazione	23
4.2	Dati di località.....	23
4.2.1	Stato di lavorazione località.....	23
4.2.1.1	Modalità di compilazione	25
4.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	25
4.2.2.1	Modalità di compilazione	33
4.2.3	Riclassifiche reti di trasporto	34
4.2.3.1	Modalità di compilazione	36

4.2.4	Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO	36
4.2.4.1	Modalità di compilazione	38
4.3	Attività di distribuzione	39
4.3.1	Sezione I - Risultati fisici	39
4.3.1.1	Modalità di compilazione	44
4.3.2	Sezione II - Costo storico	44
4.3.2.1	Modalità di compilazione	48
4.3.3	Sezione II - VIR	49
4.3.3.1	Modalità di compilazione	54
4.3.4	Sezione II - Rab Disallineate	54
4.3.4.1	Modalità di compilazione	54
4.3.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	55
4.3.5.1	Modalità di compilazione	56
4.3.6	Sezione II bis - Stratificazione contributi	56
4.3.6.1	Modalità di compilazione	58
4.3.7	Sezione III – Riclassifiche	59
4.3.7.1	Modalità di compilazione	61
4.3.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	62
4.3.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	62
4.3.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	63
4.3.10.1	Modalità di compilazione	66
4.3.11	Sezione IV – Dismissioni.....	66
4.3.11.1	Modalità di compilazione	69
4.3.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	69

4.3.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE	70
4.3.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	70
4.3.14.1	Modalità di compilazione	73
4.4	Attività di misura.....	74
4.4.1	Sezione I - Risultati fisici	74
4.4.1.1	Modalità di compilazione	75
4.4.2	Sezione II - Costo storico	75
4.4.2.1	Modalità di compilazione	82
4.4.3	Sezione II – VIR	82
4.4.4	Sezione II – Rab Disallineate	82
4.4.5	Sezione II – Riclassificazione reti di trasporto.....	82
4.4.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	82
4.4.6.1	Modalità di compilazione	85
4.4.7	Sezione III – Riclassifiche	86
4.4.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	86
4.4.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	86
4.4.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	87
4.4.10.1	Modalità di compilazione	89
4.4.11	Sezione IV – Dismissioni.....	90
4.4.11.1	Modalità di compilazione	96
4.4.12	Sezione IV - Dismissioni G4/G6 disinstallati	96
4.4.13	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	99
4.4.14	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE	99
4.4.15	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni	99
4.5	Allegati	101

4.5.1	Invio certificazioni	101
	Allegato 1	103
	Allegato 2	104
	Allegato 3	105
	Allegato 6	106
4.6	Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale	107
	4.6.1.1 Modalità di compilazione	109
5	Richiesta di informazioni	110

1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) www.arera.it, entrando nella sezione **“Operatori - Gas”**, si accede alla seguente pagina:



Figura 1.1: accesso raccolte dati

Cliccando su **“Raccolte dati”** e, nella pagina successiva, su **“Accesso al sistema”**, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l'accesso (figura 1.2).

Autenticazione con
SPID PERSONA FISICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Non hai SPID?](#)
[Serve aiuto?](#)

[Entra con SPID](#)

[Sign in with a digital identity from another European Country](#)

[Login with eIDAS](#)

Autenticazione con
SPID USO PROFESSIONALE - PERSONA GIURIDICA ?

[Maggiori informazioni](#)
[Serve aiuto?](#)

[Entra con SPID](#)

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Autenticazione con
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI O CREDENZIALI e OTP

[Entra con CNS o credenziali e OTP](#)

La **Carta Nazionale dei Servizi** è una Smart Card o una Business Key che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.

Per l'accesso con **CNS** sono necessari:

- una Smart Card o una Business Key che risponda ai requisiti della **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**;
- **codice PIN** (Personal Identification Number) della CNS;
- un **lettore di Smart Card** e relativi **driver** di gestione.

L'accesso con **credenziali e OTP** è riservato agli utenti non in possesso di un codice fiscale italiano e senza possibilità di avere un'utenza eIDAS (es. paesi extra UE o non integrati sulla piattaforma).

Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *"Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"*.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *"Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"* (figura 1.3).

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA		
Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale				
Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2023 per tariffe 2025	Dal 01/06/2024 al 20/11/2024	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2022 conguaglio per tariffe 2024	Dal 10/01/2024 al 31/01/2024	<u>Aperta in rettifica</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2022 per tariffe 2024	Dal 17/10/2023 al 20/11/2023	<u>Aperta</u>	Parziale	Effettuato 
 Anno solare 2021 conguaglio per tariffe 2023	Dal 09/01/2023 al 01/02/2025	<u>Aperta</u>	Parziale	Effettuato 
 Anno solare 2021 per tariffe 2023	Dal 19/10/2022 al 22/11/2022	Chiusa	Parziale	Effettuato 
 Anno solare 2020 conguaglio per tariffe 2022	Dal 10/01/2022 al 31/01/2022	Chiusa	Parziale	Effettuato 

Figura 1.3: storico della raccolta

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.



Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina “Pannello di controllo” (figura 1.4) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	--------------------------------

Pannello di controllo

Denominazione	Manuale ?
Dati società	
Stratificazione contributi centralizzati	COMPILA
Investimenti, contributi e dimissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)	COMPILA
Gare d'ambito	COMPILA
Dati località	
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO COMPILA
Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	COMPILA
Riclassifiche reti di trasporto	COMPILA
Sceita articolo 15.2 RTDG per località alimentate a GNL e con carro bomboiolo	COMPILA
Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"> Le località con anno di prima fornitura (APF) 2021 o 2022, possono non compilare le sezioni di seguito descritte. Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2021 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però apuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI). 	
Attività di distribuzione	
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	RIEPILOGO COMPILA
SELEZIONA LOCALITÀ	

Figura 1.4: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 1.4). Inoltre, da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra “Pannello di controllo RACCOLTA” (riquadro rosso in figura 1.4).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di “*Quota di proprietà*” per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a “*Sezione III - Riclassifiche*”, “*Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche*”, “*Sezione IV - Dismissioni*” e “*Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni*” (vedi paragrafo 2.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l’elenco delle località dell’operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società* e *Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

ATTENZIONE: nell’elenco delle località associate all’operatore sono comprese anche località *in stato di pending*.

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l’invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l’avvenuta acquisizione/cessione nell’Anagrafica Territoriale o sollecitando l’operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un’acquisizione non confermata dalla controparte).

2 Funzionalità comuni nella raccolta dati

2.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell'esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale;
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 2.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 2.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
Anno Solare 2013		
		Seleziona Tutti <input type="checkbox"/>
1234	Località A	<input checked="" type="checkbox"/>
2345	Località B	<input checked="" type="checkbox"/>
3456	Località C	<input type="checkbox"/>
4567	Località D	<input type="checkbox"/>
Anno Solare 2012		
Anno Solare 2011		
Anno Solare 2010		
Anno Solare 2009		
Anno Solare 2008		
Anno Solare 2007		
ANNULLA		CONFERMA

Figura 2.1: elenco località anni precedenti

2.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente¹:

¹ L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del *browser* utilizzato.



Figura 2.2: Caricamento massivo

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 2.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**

Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'*istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159*, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: *decreto legge n. 159/07*) (cfr. paragrafo 4.3.1). Infatti, il *file* deve essere caricato tramite l'interfaccia *web* per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato* .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il *file* compare inoltre nel *file Excel* durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare *COL* di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *RTDG*).

ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel *file Excel* sono escluse eventuali località in stato di pending.

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

2.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni "*Dati società*", "*Dati località*" e "*Sezione I - Risultati Fisici*" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "*Non Compilato*" mediante il bottone **CANCELLA DATI**.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:

SALVA

ELENCO MASCHERE

STAMPA PDF

INVIO DEFINITIVO

- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:

SALVA

ANNULLA

INVIO DEFINITIVO

- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto, ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto, ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

2.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.

In tutti i casi, se la compilazione della raccolta non è stata completata, il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'e-mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.

3 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

Il presente documento, con riferimento ai dati necessari per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2026 e per l'acquisizione/modifica dei dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente relativi all'anno 2024, contiene le istruzioni per la compilazione e per il successivo inoltro all'Autorità.

Tali istruzioni fanno riferimento alle disposizioni contenute nella RTDG.

Con riferimento ai dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente, si ricorda che i dati raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:

- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell'Ente locale o di una società patrimoniali delle reti, non soggetta a trasferimento;
- b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all'ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11);
- c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB, devono essere considerate:

- la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c);

- i casi di cui alla precedente lettera b), a seguito delle modifiche apportate al decreto n. 226/11 nell'anno 2015, con l'introduzione dell'articolo 7.1 bis², in cui la rete è stata ceduta dal Comune al gestore uscente previo pagamento del valore di rimborso;
- i casi previsti dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui l'Ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura, di sua titolarità, valutati secondo il valore industriale residuo.

Le categorie di cespiti che rientrano nel confronto sono quelle afferenti le sole immobilizzazioni di località e cioè:

- TERRENI SUI QUALI INSISTONO FABBRICATI INDUSTRIALI
- FABBRICATI INDUSTRIALI
- IMPIANTI PRINCIPALI E SECONDARI
- CONDOTTE STRADALI
- IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI
- GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI
- DISPOSITIVI *ADD-ON*

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati termina perentoriamente il 17 novembre 2025.

La configurazione presa a riferimento è quella in essere alla data del 20 ottobre 2025.

² comma introdotto dall'art. 1, comma 22, d.m. n. 106 del 2015

4 Contenuto delle sezioni della raccolta

4.1 Dati di società

4.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 31 dicembre 2024, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese chiusi nell'esercizio antecedente alla presente raccolta dati, occorre riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici riportare il solo valore dei contributi relativo all'anno 2024.

NOTA: Nei casi di acquisizioni societarie, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture Energia l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

4.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)

Con riferimento alle sole distribuzioni di gas naturale e alla tipologia di cespite sopra indicata, ciascuna impresa distributtrice riporta:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti nell'anno 2024;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.];**

- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi avvenute nell'anno 2024;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi avvenute nell'anno 2024.

NOTA: nei casi di acquisizioni societarie il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture Energia l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio e in uso.

4.1.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.1.3 Gare d'ambito

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2025 e il 15 ottobre 2025 (data di apertura della raccolta dati) estremi compresi.

AMBITO

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO

AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO

indicare “Sì” se l’ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS

CG, QA, QC

Indicare i valori risultanti dall’applicazione delle formule riportate all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2012/R/gas), come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all’anno 2025 secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima deliberazione 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall’applicazione della formula di cui all’articolo 1 della deliberazione 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all’anno 2012, deve essere moltiplicato per l’indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat, che, in coerenza con l’indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l’anno 2025 è pari a 1,263348.

INTERESSI CG

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto n. 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 326/2014/R/gas), applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Come stabilito dalla deliberazione 28 giugno 2022, 282/2022/R/GAS, per gli anni successivi al 2018 e fino all'anno 2021, il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 4,14%, per gli anni 2022 e 2023 il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 3,59%, per l'anno 2024 il tasso d'interesse da applicare è pari a 4,38% (deliberazione 30 gennaio 2024, 19/2024/R/GAS), mentre per l'anno 2025 il tasso d'interesse da applicare è pari a 3,32% (deliberazione 14 gennaio 2025, 3/2025/R/GAS).

SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO

VALORE MASSIMO DELLO SCONTO (V_{LIM})

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto (V_{lim}), come riportato nel bando di gara.

PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordemente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell'Autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario (V_{LIM}) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16.

4.1.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l'apposito bottone "AGGIUNGI AMBITO".
- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del "**Contratto di servizio in formato pdf**".
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La "**Data inizio affidamento Ambito**" deve essere compresa tra il 01/01/2025 e la data di apertura della raccolta (15/10/2025).
- Il file caricato per il campo "**Contratto di servizio in formato pdf**" deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a "**Ambito nato da accorpamento**", appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi "**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**" e "**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**" non possono assumere lo stesso valore.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone "AGGIUNGI/MODIFICA" e successivamente il bottone "SALVA".

4.2 Dati di località

4.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo Stato di lavorazione delle località:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

NOTA: Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali, pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 4.1 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	--------------------------------	--

STATO DI LAVORAZIONE LOCALITÀ			CANCELLA DATI
<p>Attenzione! La presente form deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici. Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati deve essere effettuato in un'unica soluzione.</p>			
	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------

Figura 4.1: maschera Stato di lavorazione località

4.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato **“Verificato con l’Ente concedente”** non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato **“Verificato con l’Ente concedente”** è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

4.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile solo se è stato registrato l’affidamento dell’ambito tariffario nella sezione “GARE D’AMBITO”.

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di cui al precedente paragrafo, si deve selezionare l’ambito interessato.

Una volta selezionato l’ambito, utilizzando il pulsante “AGGIUNGI LOCALITÀ”, nella casella combinata presente nel campo “Località” vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all’ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 15 ottobre 2025, come risultante dagli aggiornamenti dell’anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo “Località”, si dovranno riportare le seguenti informazioni:

TIPO GESTIONE

Selezionare:

- a) “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” nel caso in cui alla data di consegna dell’impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell’identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all’articolo 26 della RTDG;**
- b) “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” nel caso in cui alla data di consegna dell’impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell’identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all’articolo 26 della RTDG.**

VIR ART. 6 LEGGE 118/2022

Indipendentemente dal **TIPO GESTIONE**, indicare “Sì” nei casi in cui l’Ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, abbia alienato le reti e gli impianti di distribuzione e di misura, di sua titolarità, valutati secondo il valore industriale residuo secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118,

AFFIDAMENTO CONCESSIONI LOCALITÀ A SEGUITO GARA D'AMBITO - AMBITO: AVELLINO (AV)	
Località	prova_dism_vir_misura (10338)
Tipo Gestione	Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG) ▼
Vir Art.6 Legge 118/2022	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Data consegna impianto (gg/mm/aaaa)	01/01/2024
Verbale consegna impianto	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Allegato	Voucher_25_0010332878217176.pdf <input type="button" value="DOWNLOAD ALLEGATO"/>
Rab disallineata - Art. 24 RTDG	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Perimetro interessato	Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso ▼
Ricostruzione RAB disallineata	Stratificazione pubblicata su bando di gara ▼

DATA CONSEGNA IMPIANTO

Indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

Allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG

Indicare "Sì" qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 24, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare "No".

Se il campo "Tipo Gestione" della presente maschera risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)", e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "Sì", il presente campo non deve essere valorizzato.

PERIMETRO INTERESSATO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- **INTERO PERIMETRO;**
- **SOLO QUOTA NON SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO (EX QUOTA COMUNE);**
- **SOLO QUOTA SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO (EX QUOTA GESTORE).**

Se il campo "Tipo Gestione" della presente maschera risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)", e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "No", il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a "Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso".

Se il campo "Tipo Gestione" della presente maschera risulta "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)" e il campo "VIR ART. 6 LEGGE 118/2022" risulta "Sì", il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a "Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso".

RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

RICOSTRUZIONE VIR

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

In tal caso, selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di CIN170 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “No”;
- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN_{170} , relativo al perimetro del medesimo CIN_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaCIN_{170_{oner}}$), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{oner}), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all'intero perimetro (VIR_{totale}).

$$\text{Formalmente: } QuotaCIN_{170_{oner}} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$$

Dove:

VIR_{oner}

è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale* del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

VIR_{totale}

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{comune}), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle *Linee Guida*.

In assenza della perizia asseverata di VIR_{comune} , il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VIR_{convenzionale}$ determinato sulla base della procedura riportata nella determinazione 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU (di seguito: determinazione 3/2020).

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{convenzionale_{oner}}}{VIR_{convenzionale_{comune}} + VIR_{convenzionale_{oner}}}$$

QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di QA170 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “No”;
- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento (QA_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare il valore della quota di QA_{170} , relativo al perimetro della medesima QA_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaQA170_{oner}$), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{oner}), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro (VRN_{totale}).

Formalmente: $QuotaQA170_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$

Dove:

VRN_{oner} è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

VRN_{totale} è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{comune}), in assenza di una valutazione nell’ambito dell’*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell’ATEM oggetto dell’affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell’applicazione delle *Linee Guida*.

In assenza della perizia asseverata di VRN_{comune} , il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VRN_{convenzionale}$ determinato sulla base della procedura riportata nella determinazione 3/2020.

Formalmente:

$$QuotaQA170_{oner} = \frac{VRN_{convenzionale_{oner}}}{VRN_{convenzionale_{comune}} + VRN_{convenzionale_{oner}}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare il valore dei contributi di cui all’articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012 riferibile alla porzione di impianto non soggetta a trasferimento oneroso.

Il campo viene abilitato solo se:

- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “No”;

- il campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)” e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell’Autorità con il criterio previsto dall’articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso.

A tal fine si deve indicare il valore risultante dal rapporto tra gli investimenti dichiarati nella RAB gas per la categoria “Impianti di derivazione (allacciamenti)” dichiarati fino all’anno 1999, espressi a prezzi dell’anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2024$), relativi alla porzione di impianto soggetta a trasferimento oneroso e il medesimo valore relativo all’intero perimetro sempre espresso a prezzi dell’anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2024$).

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

SOTTOSEZIONE ARTICOLO 26 RTDG

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall’articolo 26 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

1. Raggruppamento temporaneo d’impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.1 della RTDG);
2. Situazione di controllo ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.2 della RTDG);
3. Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG).

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, la scelta da indicare nel campo “**Tipo Gestione**” è sempre “**Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)**”, mentre, nei casi di cui al precedente punto 3, la scelta da indicare nel campo “**Tipo Gestione**” è “**Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)**”. In quest’ultimo caso, la porzione del gestore che passa a VIR deve essere dichiarata al netto della quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente.

QUOTA PARTECIPAZIONE

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a “Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG” (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG), è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (**quota che non passa a VIR**).

4.2.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la “**Gare d’ambito**”.
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera “**Gare d’ambito**”.
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all’ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La “**Data consegna impianto**” deve essere compresa tra la “**Data inizio affidamento Ambito**” inserita nella maschera “**Gare d’ambito**” per l’ambito oggetto di compilazione e la data di apertura della raccolta (15 ottobre 2025).
- Il file caricato per il campo “**Verbale consegna impianto**” deve essere in formato pdf.
- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.
- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per “**Rab disallineata - Art. 24 RTDG**”, sarà obbligatorio compilare anche i campi “**Perimetro interessato**” e “**Ricostruzione RAB disallineata**”.
- Se per “**Tipo Gestione**” è stato scelto “**Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)**” e il campo “**VIR ART. 6 LEGGE 118/2022**” risulta “No”, nel campo “**Perimetro interessato**” sarà obbligatorio selezionare l’opzione “Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso (ex quota comune)”;

- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG) e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”, nel campo **“Perimetro interessato”** sarà obbligatorio selezionare l’opzione “Solo quota non soggetta a trasferimento oneroso asimmetrica (ex quota gestore)”;
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”** e il campo “VIR ART. 6 LEGGE 118/2022” risulta “Sì”, il campo RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG non potrà essere valorizzato;
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone **“AGGIUNGI/MODIFICA”** e successivamente il bottone **“SALVA”**.

4.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

Solo nei casi in cui sia stata autorizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE) una riclassificazione di una rete regionale di trasporto in rete di distribuzione del gas, riportare le seguenti informazioni:

- La data di decorrenza, come risultante dal decreto MASE con il quale viene autorizzata la riclassificazione; la data selezionata deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati;
- La dichiarazione di veridicità (pdf) nel formato standard fornito dall’Autorità debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato pdf;
- La stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e dei contributi netti, così come risultante dall’ultima approvazione delle tariffe di trasporto (xlsx) nel formato standard fornito dall’Autorità; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato xlsx.

Una volta inserita la riclassifica, dall’elenco della casella combinata denominata **“Aggiungi una località alla riclassifica”**, selezionare e aggiungere le località interessate dalla medesima riclassifica.

ATTENZIONE: una località può essere associata ad una sola riclassifica.

Nota: solo per le località selezionate sarà possibile inserire la stratificazione nella “Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto” presente sia nel riquadro Distribuzione sia nel riquadro Misura.

Solo per le località selezionate è prevista l’abilitazione della “Sezione II – Costo Storico” e della “Sezione II bis – Stratificazione contributi” relativa alle variazioni patrimoniali dell’anno 2023 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2023 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

ATTENZIONE: salvando la “Sezione II – Costo Storico” o la “Sezione II bis – Stratificazione contributi” per le località selezionate, non sarà più possibile deselezionarle.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

RICLASSIFICHE RETI DI TRASPORTO

Anno dichiarazione	Data Decorrenza (gg/mm/aaaa)	Dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Stratificazione lato trasporto (formato xls)
Anno solare 2015	21/03/2015	Dichiarazione_veridicita.pdf	Stratificazione_lato_trasporto.xls

Località	Denominazione
13196	Località gas naturale
Aggiungi una località alla riclassifica	
<input type="text" value="Selezionare una località"/>	<input type="button" value="AGGIUNGI LOCALITÀ"/>

Aggiungi riclassifica

Data decorrenza (gg/mm/aaaa)	Inserisci dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Inserisci stratificazione lato trasporto (formato xls)
<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.	<input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.
<input type="button" value="AGGIUNGI RICLASSIFICA"/>		

<input type="button" value="SALVA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	<input type="button" value="STAMPA PDF"/>	<input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>
--------------------------------------	--	---	---

Figura 4.2: maschera riclassifiche reti di trasporto

ATTENZIONE: dopo aver effettuato l'invio definitivo, tutte le riclassifiche e le località salvate nella maschera saranno considerate definitive, non sarà quindi più possibile rimuoverle.

4.2.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aver inserito alcuna riclassifica.
- Il campo **“Data decorrenza”** è obbligatorio e deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati.
- La dichiarazione di veridicità deve essere obbligatoriamente in formato pdf (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- La stratificazione lato trasporto deve essere obbligatoriamente in formato xlsx (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- È obbligatorio associare almeno una località alla riclassifica.

4.2.4 Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO

La presente sezione deve essere compilata solo per le distribuzioni di gas naturale da GNL e gas naturale da carro bombolaio.

La scelta relativa alla disciplina tariffaria che si intende applicare viene imputata nell'ambito della registrazione della località nell'anagrafica territoriale distribuzione gas (<https://www.arera.it/it/comunicati/10/100917.htm>).

Nel campo denominato **“Data decorrenza scelta disciplina tariffaria”** viene riportata l'informazione, estratta dall'anagrafica territoriale, relativa alla decorrenza applicativa della disciplina tariffaria scelta.

Nei casi di nuove località, la decorrenza applicativa coincide con la data di inizio fornitura, mentre, nel caso di trasformazioni di gas distribuito, la decorrenza coincide con la data di trasformazione.

Si distinguono due casi:

1. Regolazione tariffaria che prevede l'applicazione della disciplina generale relativa alle reti interconnesse a seguito presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 2, della RTDG.
2. Regolazione tariffaria per le reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG

Nel caso di scelta 1, devono essere compilati i seguenti campi:

- **Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG**

Indicare la data in cui è stata presentata all'Autorità l'istanza di assimilazione

- **Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)**

Allegare l'istanza in formato pdf

Nel caso di scelta 2, devono essere compilati i seguenti campi:

- **Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)**

Flag su sì nel caso si scelga di aggregare in un unico ambito altrimenti *flag* su no

Nelle successive figure 4.3 e 4.4 è riportata la maschera “**Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO**” rispettivamente in caso di scelta 1 e di scelta 2.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 12345 - LOCALITÀ 1	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	01/06/2020
Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG	<input type="text"/>
Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)	Sfogli... Nessun file selezionato.

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

Figura 4.3: maschera per scelta 1

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 23456 - LOCALITÀ 2	
Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	20/06/2020
Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

Figura 4.4: maschera per scelta 2

4.2.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Il file caricato per il campo **“Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)”** deve essere in formato pdf.

4.3 Attività di distribuzione

4.3.1 Sezione I - Risultati fisici

Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:

- Per le località con anno di prima fornitura (APF) 2024 o 2025, la presente sezione non deve essere compilata;
- Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2024 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il *flag* PDR < 300 presente in “**Attività di distribuzione - Sezione I - Risultati fisici**”); nel caso in cui in anni successivi a quello di dichiarazione sorga la necessità di inserire i dati fisici precedentemente non trasmessi (es: trasformazione della località da gas diversi a gas naturale), dovrà essere cura del distributore, nell’ambito della presente raccolta, richiedere alla Direzione Infrastrutture Energia la riapertura degli anni solari precedenti per i quali si richiede l’inserimento.

Con riferimento alle località trasformate³ l’impresa distributrice, nell’ambito della raccolta dati, dovrà comunicare, all’indirizzo e-mail protocollo@pec.arera.it e indicando nell’oggetto “**Dati fisici relativi all’anno solare 2023 per le località oggetto di unione e/o separazione da utilizzare per il calcolo delle tariffe di riferimento definitive dell’anno 2025**”, i dati fisici relativi all’anno solare 2023.

Con riferimento alle distribuzioni di gas naturale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2024 o 2025) indicare:

- per le località con APF=2024, il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2024, compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno precedente*”, e il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (15 ottobre 2025) compilando il campo “*Punti di riconsegna – Anno attuale*”;

³ con **località trasformate** si intendono le località interessate da processi di separazione e/o unione, le località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari e i casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna)

- per le località con APF=2025, il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (15 ottobre 2025), compilando il campo denominato “Punti di riconsegna – Anno attuale”.

Punti di riconsegna - Anno precedente		<input type="text" value="0"/>
Punti di riconsegna - Anno corrente		<input type="text" value="0"/>

SALVA ELENCO MASCHERE STAMPA PDF INVIO DEFINITIVO

Figura 4.5: maschera risultati fisici distribuzione per località in avviamento

► **PDR<300**

Solo con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale, spuntare il *flag* nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2024 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulti inferiore a 300.

► **ANNO 2024**

SCAGLIONI CONSUMO

PUNTI DI RICONSEGNA SENZA CORRETTORE

P₁

Indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione ≤ 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione ≤ 35 mbar, per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2024, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l’anno 2024, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

P₂

Indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione > 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione > 35 mbar per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2024, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2024, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

PUNTI DI RICONSEGNA CON CORRETTORE

Indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi) attivi al 31 dicembre 2024 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2024.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2024 delle reti distributive esercite in alta pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2024 delle reti distributive esercite in media pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2024 delle reti distributive esercite in bassa pressione.

► ANNO 2025

È necessario procedere ad una valorizzazione, convenzionalmente riferita all'anno 2025, della lunghezza di rete, dei punti di riconsegna e del gas distribuito, sulla base dei dati relativi agli ultimi dodici mesi disponibili, indicando inoltre il periodo preso a riferimento per tale valutazione (periodo di riferimento).

PDR

Indicare il numero di punti di riconsegna attivi all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

GAS DISTRIBUITO

Indicare il valore del gas distribuito (*standard* metri cubi) ai punti di riconsegna risultati attivi nel periodo di riferimento, opportunamente riportato, nei casi previsti, alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dall'articolo 6 o 7 della RTDG.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in alta pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in media pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

Indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in bassa pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

PRIMO GIORNO

Indicare il giorno iniziale del periodo di riferimento.

ULTIMO GIORNO

Indicare il giorno finale del periodo di riferimento.

MODELLO STORICO 46BIS

GP

Il campo relativo al GP deve essere compilato obbligatoriamente in caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 59.2 della RTDG.

È il valore che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune (può variare tra 0 e 1), come definito al comma 59.4 della RTDG.

I restanti campi della presente sezione devono essere compilati qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07
- il riconoscimento dei maggiori oneri a carico delle imprese distributrici non sia già stato riconosciuto con precedenti deliberazioni.

CANONE ATTUALE ($CAN_{0,c,i}$)

È il valore del canone di concessione richiesto dal Comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07, all'impresa distributtrice.

Qualora la stessa impresa distributtrice operi in più località di uno stesso comune e qualora il canone richiesto dal comune non sia assegnabile in modo distinto alle singole località, l'ammontare del canone medesimo è ripartito tra le località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2024.

COL

È l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconoscibili, determinato secondo la formula di cui al comma 59.4 della RTDG.

Tale riconoscimento trova applicazione nei soli casi di concessione di distribuzione scaduta, limitatamente al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 (NON SONO PREVISTI ALLEGATI).

Le imprese distributrici interessate, oltre a compilare i dati della presente sezione, devono presentare nei termini previsti dall'articolo 59 della RTDG apposita istanza all'Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 59.2 della RTDG. In merito si segnala che non sono previsti moduli predefiniti per la predisposizione dell'istanza. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 59.3 della RTDG. Le imprese nell'istanza precisano la data di decorrenza dell'aumento del canone.

Con separata comunicazione le imprese distributrici comunicano la data in cui la maggiorazione viene a cessare.

L'istanza deve essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui sia dichiarato un valore non nullo di *COL*. In quel caso dovrà essere compresa in un unico *file* selezionabile premendo il bottone Sfoglia⁴ e successivamente confermando col tasto Carica.

NOTA: l'istanza non deve essere presentata con riferimento a località per le quali l'Autorità abbia già approvato l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 della RTDG e non venga richiesta una modifica di tale ammontare.

4.3.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno uno scaglione la somma dei pdr deve essere > 0.
- In almeno uno scaglione la somma del gas distribuito deve essere > 0.
- La somma delle lunghezze di rete deve essere > 0.
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.
- Se il campo “**Col (€)**” viene valorizzato con un valore maggiore di 0, è obbligatorio inserire un file per il campo “ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS”.

4.3.2 Sezione II - Costo storico

Per tutte le località l'impresa distributtrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC];**

⁴ Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2025 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2025 **[LIC]**.

Per le località sorte successivamente alla data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati a consuntivo 2024 e a *pre-consuntivo* 2025 sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; il valore indicato dovrà risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Per le sole località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 l'impresa distributrice, oltre ai dati a consuntivo 2024 e a *pre-consuntivo* 2025 sopra indicati, dovrà riportare:

- il valore di eventuali investimenti realizzati ed entrati in esercizio in anni precedenti il 2024, indicando l'incremento patrimoniale a costo storico in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio;
- il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso risultante all'anno 2023, in corrispondenza della voce [LIC].

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Solo nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della medesima sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” sia uguale a “Sì”, nell’anno di dichiarazione dati uguale ad anno consegna impianto (di seguito: ACI) il gestore entrante, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso, dovrà dichiarare, nel campo [LIC], il saldoLIC eventualmente acquisito dal gestore uscente nell’ACI unitamente ai LIC che lo stesso gestore entrante avrà realizzato sempre nell’ACI.

In relazione alla discontinuità gestionale, il campo [LIC prec.] nell’ACI è dichiarato pari a zero.

Pertanto, nella fattispecie in esame, il valore del saldoLIC dichiarato nel campo [LIC] nell’ACI rappresenta il nuovo valore base da considerare nella dichiarazione dei lavori in corso che entrano in esercizio a partire da ACI+1; nella definizione del nuovo saldoLIC negli anni successivi ad ACI, partecipano anche i nuovi LIC realizzati a partire dall’ACI+1, da dichiarare nel campo [LIC], e la quota parte di quest’ultimi che entra in esercizio a partire dall’anno ACI+2, da dichiarare nel campo [LIC prec.].

Si evidenzia che nella dichiarazione tariffaria successiva ad ACI sarà cura del gestore entrante dichiarare i nuovi investimenti realizzati nell’ACI al netto di quelli già eventualmente ricompresi nel VIR quantificato all’atto della consegna degli impianti.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l’abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell’anno 2023 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2023 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto, si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti, sommandoli a quelli già dichiarati.

In relazione ai valori a *pre-consuntivo*, in generale le imprese devono comunicare, se disponibili, i dati relativi agli investimenti distinti per località sulla base dei documenti aziendali di pre-consuntivo per l’anno 2025 disponibili alla data dell’invio.

In caso di disponibilità dei dati di investimento a livello di società, senza il dettaglio a livello di località, le imprese ripartiscono i dati di società a livello di località sulla base di criteri di ragionevolezza, ad esempio utilizzando come *driver* per tale ripartizione i dati relativi agli investimenti effettuati nell'anno precedente.

In caso di indisponibilità di un dato *pre-consuntivo* consolidato a livello di società, le imprese indicano quali valori degli investimenti per l'anno 2025 un valore corrispondente al 90% del valore degli investimenti effettuati nel 2025.

In ogni caso, le imprese sono tenute a compilare e inviare, contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, l'allegato riportato in appendice a questo documento (ALLEGATO 3), dichiarando quale approccio è stato utilizzato per la comunicazione dei dati di investimento 2025 a *pre-consuntivo*.

I valori di *pre-consuntivo* sono da riferirsi all'intero anno.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁵ al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2024.

⁵ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte della RAB soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR⁶.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **"Stato di lavorazione località"** presente nella sezione **"Dati di Società"**.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera "Riclassifiche reti di trasporto" (paragrafo 5.2.3).

4.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **"Quota soggetta a trasferimento oneroso"** deve essere minore o uguale al rispettivo **"Intero perimetro"**.
- Il campo **"Quota non soggetta a trasferimento oneroso"** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **"Intero perimetro"** e **"Quota soggetta a trasferimento oneroso"**.

⁶ Si riporta un esempio: nel caso in cui ai fini della verifica dello scostamento VIR/RAB sia stato dichiarato un valore di quota soggetta a trasferimento oneroso che poi in sede di aggiudicazione di gara è cambiato in quanto, ad esempio, la parte soggetta a trasferimento oneroso non è stata valutata a VIR (asimmetria per continuità di gestione nella località), il valore della RAB soggetta a trasferimento oneroso da riportare dovrà essere modificato in funzione dell'effettivo perimetro riferito al VIR; la differenza rispetto all'intero perimetro sarà attribuita alla quota non soggetta a trasferimento oneroso.

4.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, e l’ACI è pari a 2024.

Il VIR⁷ dichiarato non può essere superiore all’importo effettivamente pagato al gestore uscente, ed eventualmente all’ente locale concedente, e deve essere coerente con il VIR ritenuto idoneo ai fini tariffari dall’Autorità e con il valore reso disponibile all’Autorità ai fini delle verifiche del bando di gara.

Il VIR, come sopra definito, dovrà essere stratificato come di seguito indicato:

- Nel caso in cui sia disponibile la stratificazione puntuale del VIR e la stessa sia stata pubblicata sul bando di gara, deve essere riportata la stratificazione puntuale del valore delle immobilizzazioni lorde di località ($VIRL_{s,t}^{AT-1}$) di cui all’articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 19/2016) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016;
- Nel caso in cui invece non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, si dovrà:
 - Procedere alla definizione della stratificazione *standard* del valore di rimborso secondo le modalità previste dalla determinazione 3/2020;

⁷ Il VIR rilevante ai fini tariffari, da dichiarare nella presente sezione della RAB GAS, comprende i cespiti soggetti a trasferimento oneroso dal gestore uscente o dal Comune compresi i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell’introduzione dell’articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall’Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- o partendo dai valori determinati al precedente punto, riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ($VIRL_{s,t}^{AT-1}$) di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016.

Si evidenzia che gli eventuali investimenti realizzati dal gestore uscente nell'ACI, già ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti, dovranno essere dichiarati convenzionalmente all'anno ACI-1 (**sarà inoltre cura del gestore entrante dichiarare, nell'aggiornamento tariffario successivo ad ACI, i nuovi investimenti realizzati nel medesimo ACI al netto di quelli già ricompresi nel VIR**).

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ($FD_{s,t}^{AT-1}$) riportato nella formula di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, si considera ACI uguale all'anno tariffe (AT) (es. ACI=2025 allora AT=2025) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro $FD_{s,t}^{AT-1}$ dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l'anno t-1 rispetto all'ACI (es. ACI=2025 allora AC=2024).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi (d_t^{AT-1} riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell'anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2024$).

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	d_t^{AT-1}
1956	38,674
1957	37,599
1958	38,467
1959	38,738
1960	37,183
1961	35,886
1962	34,424
1963	31,842
1964	30,509
1965	30,412
1966	29,594
1967	28,621
1968	27,978
1969	26,419
1970	23,251

1971	22,079
1972	21,376
1973	17,837
1974	13,763
1975	11,739
1976	9,811
1977	8,356
1978	7,380
1979	6,416
1980	5,179
1981	4,236
1982	3,680
1983	3,300
1984	3,021
1985	2,771
1986	2,670
1987	2,558
1988	2,422
1989	2,298
1990	2,156
1991	2,036
1992	1,959
1993	1,887
1994	1,824
1995	1,754
1996	1,696
1997	1,651
1998	1,623
1999	1,599
2000	1,555
2001	1,519
2002	1,481
2003	1,451
2004	1,406
2005	1,364
2006	1,332
2007	1,298
2008	1,258
2009	1,221
2010	1,222
2011	1,194
2012	1,158
2013	1,142
2014	1,141
2015	1,138
2016	1,135
2017	1,135

2018	1,128
2019	1,121
2020	1,114
2021	1,106
2022	1,076
2023	1,013
2024	1,000

Come chiarito nel tavolo tecnico con le Associazioni del 13 giugno 2023 in tema di “Dettagli applicativi della regolazione tariffaria”, qualora nell’applicazione della formula di cui all’articolo 1 della determinazione 19/2016, risultino valori di VIRL pari a zero in quanto completamente ammortizzati⁸, si genera una mancata valorizzazione delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre dell’anno $t-1$, con conseguente disallineamento tra quanto effettivamente pagato al gestore uscente e quanto riconosciuto in tariffa.

Pertanto, in tali casi, ai fini dell’applicazione della determinazione 19/2016, si dovrà attribuire il valore delle immobilizzazioni lorde di località per ciascuna tipologia di cespiti s , assumendo convenzionalmente, come anno di entrata in esercizio t , il primo anno che risulta non ancora completamente ammortizzato (a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla successiva TABELLA 2 e alla categoria di cespiti “Impianti di derivazione”, l’anno 1974 è l’anno in cui dichiarare il valore complessivo di eventuali valori stratificati precedenti a tale anno).

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell’ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall’anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l’anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l’anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall’AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell’anno AT-1.

⁸ Nei casi in cui il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti negativo è sufficiente applicare la regola riportata al successivo capoverso. Nei casi in cui invece il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti positivo, il DSO dovrà contattare gli uffici della Direzione Infrastrutture ed indicare le cause che hanno portato a dichiarare in sede di gara un valore di VIR positivo per anni che dovrebbero risultare completamente ammortizzati; la comunicazione dovrà essere effettuata all’indirizzo protocollo@pec.arera.it indicando nell’oggetto: Valori di VIR positivi presenti in anni che tariffariamente risultano giunti a fine vita utile.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$ della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/2016, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1965	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2000	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2001	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2002	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2003	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2004	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
2005	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2006	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2007	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2008	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2009	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%

2010	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2011	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2012	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2013	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2014	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2015	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2016	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2017	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2018	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2019	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2020	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2021	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2022	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2023	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2024	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

4.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

4.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura riportata nella determinazione 4 marzo 2020, 4/2020 DIEU.

4.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” che la “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.

- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” dovrà essere lasciata a zero.

4.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 4.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016 (di seguito: determinazione 21/2016).

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati
Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

4.3.5.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “METANODOTTI (CONDOTTE E DERIVAZIONI)” lato trasporto deve essere *splittato* in “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI DI DERIVAZIONE (ALLACCIAMENTI)” lato distribuzione, in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splittato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione, in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso, il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE”, “CONCENTRATORI” e “DISPOSITIVI ADD-ON”.
- Le categorie “SISTEMI INFORMATIVI”, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” e “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”, valutate con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

- **ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 4.2.3).**

4.3.6 Sezione II bis - Stratificazione contributi

Per tutte le località l’impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2024.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2023, da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2023 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto, si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti, sommandoli a quelli già dichiarati.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II BIS CONTRIBUTI" la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II BIS CONTRIBUTI", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV BIS STRATIFICAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso⁹ al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2024.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte dei contributi riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **"Stato di lavorazione località"** presente nella sezione **"Dati di Società"**.

4.3.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **"Quota soggetta a trasferimento oneroso"** deve essere minore o uguale al rispettivo **"Intero perimetro"**.

⁹ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**”.

4.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle riclassifiche riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le riclassifiche dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Riclassifiche per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.3.8).

Nel caso in cui invece nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì” per la sola porzione riferita alla “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” (porzione passata a RAB DISALLINEATA) e agli anni indicati nella sezione “Rab disallineata”, il valore delle riclassifiche riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le riclassifiche dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE” (cfr. paragrafo 4.3.9).

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- tutte le riclassifiche nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d’ambito con “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”, il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a “No” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” uguale a “No”;

- riclassifiche relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito e il "Tipo Gestione" sia uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG" oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a "Sì" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "No";
- riclassifiche relative alla porzione non oggetto di passaggio a RAB DISALLINEATA, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito con il campo "Tipo Gestione" uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG", il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a "No" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2024;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "riclassifiche" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2024, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁰ al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni solari precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*", che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte delle riclassifiche soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

¹⁰ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e per gli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle riclassifiche da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/2016.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2024;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

4.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall'ACI, sia per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso sia per le sezione non soggetta a trasferimento oneroso e per gli anni indicati nella sezione "RAB DISALLINEATE", il valore delle riclassifiche da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/2016.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2024;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

4.3.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione "Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito" la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG", oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a "Sì", negli anni di dichiarazione dati a partire dall'ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni "VIR", il valore dei contributi riferibili a riclassifiche non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- tutti i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d'ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d'ambito con "Tipo Gestione" uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG" e campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a "No".

- contributi riferibili a riclassifiche relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito e il "Tipo Gestione" sia uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG" oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a "Sì".

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2024;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "contributi per riclassifiche" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nell'anno 2024, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano stati dichiarati contributi per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Contributi.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹¹ al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte dei contributi riferiti a riclassifiche soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* "**Rettifica dati inseriti in precedenza**", che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

¹¹ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

4.3.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.3.11 Sezione IV – Dismissioni

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle dismissioni riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.3.12).

Nel caso in cui invece nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì” per la porzione riferita alla “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” (porzione passata a RAB DISALLINEATA) e agli anni indicati nella sezione “Rab disallineata”, il valore delle dismissioni riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE” (cfr. paragrafo 4.3.13).

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- tutte le dismissioni nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d'ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d'ambito con "Tipo Gestione" uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG", il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a "No" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" uguale a "No";
- dismissioni relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito e il "Tipo Gestione" sia uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG" oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a "Sì" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "No";
- dismissioni relative alla porzione non oggetto di passaggio a RAB DISALLINEATA, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito con il campo "Tipo Gestione" uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG", il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a "No" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2024;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "dismissioni" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per "*dismissione*" si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2024, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹² al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte della dismissione soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*”, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

¹² I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.11.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e per gli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle dismissioni da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/2016.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell’anno 2024;

- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

4.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, sia per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso sia per le sezione non soggetta a trasferimento oneroso e per gli anni indicati nella sezione “RAB DISALLINEATE”, il valore delle dismissioni da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/2016.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell’anno 2024;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni per valori RAB DISALLINEATE” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

4.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a dismissioni non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- tutti i contributi riferibili a dismissioni nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d’ambito con “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”, il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a “No” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” uguale a “No”;
- contributi riferibili a dismissioni relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” sia uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “No”;
- contributi riferibili a dismissioni relative alla porzione non oggetto di passaggio a RAB DISALLINEATA, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito con il campo “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”, il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a “No” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell’anno 2024;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

NOTA: solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori NON nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano stati dichiarati contributi per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Contributi.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti."

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹³ al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte delle dismissioni soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

¹³ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**”, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione “**Stato di lavorazione località**” presente nei “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.3.14.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**”.

4.4 Attività di misura

4.4.1 Sezione I - Risultati fisici

Per le località in avviamento (APF 2024 e 2025) e per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale la presente sezione non deve essere compilata.

In questa sezione, per ciascuna classe di gruppo di misura e per ciascuna tipologia di cespite, devono essere indicati:

- il numero di misuratori tradizionali non conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (inclusi quelli su cui è stato installato l'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2024 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2024**) e una colonna (che rappresenta un *di cui* della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2024 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**);
- il numero di misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*¹⁴ (**al netto dei misuratori elettronici resi tali a seguito dell'installazione dell'add on**), dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2024 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2024**) e una colonna (che rappresenta un *di cui* della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2024 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**);

¹⁴ Si ricorda che, come già chiarito nel mese di novembre 2015 nell'ambito della raccolta dei dati da utilizzare per il calcolo delle tariffe obbligatorie del 2016, nel caso in cui venga sostituito un misuratore elettronico o un dispositivo *add-on* che era già stato dichiarato in precedenti raccolte nella colonna "*Messi in servizio fino al 31/12/2024*", si deve procedere nella seguente maniera:

- Dichiarare nella colonna "*Messi in servizio dal 1/1/2024 al 31/12/2024*" anche il numero di misuratori che corrispondono alla fattispecie sopra evidenziata;
- Non riportare nella colonna "*Messi in servizio fino al 31/12/2024*" il numero dei misuratori che corrispondono alla fattispecie sopra evidenziata.

Esempio:

Supponiamo che:

- il numero dei dispositivi *add-on* messi in servizio fino al 31/12/2023 sia pari a 10;
- nel 2024 non siano intervenute nuove installazioni ma sia stato solo sostituito un dispositivo *add-on* che era già stato dichiarato nelle precedenti raccolte nella colonna "*Messi in servizio fino al 31/12/2023*".

Si procede nel seguente modo:

- dichiarare 1 nella colonna "*Messi in servizio dal 1/1/2024 al 31/12/2024*";

- il numero di *add on* installati, dove: una colonna esprime il dato cumulato degli *add on* installati fino al 31/12/2024 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2024**) e una colonna (che rappresenta un *di cui* della precedente) esprime il dato riferito agli *add on* installati esclusivamente nell'anno 2024 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**).
- **Letture di switch**: indicare il numero di letture di *switch* effettuate nell'anno 2024.

4.4.1.1 *Modalità di compilazione*

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

4.4.2 Sezione II - Costo storico

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2024 **[LIC]**.

-
- dichiarare 10 nella colonna "*Messi in servizio fino al 31/12/2024*".

Per le sole località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 l'impresa distributrice, oltre ai dati a consuntivo 2024 e a *pre-consuntivo* 2025 sopra indicati, dovrà riportare:

- il valore di eventuali investimenti realizzati ed entrati in esercizio in anni precedenti il 2024, indicando l'incremento patrimoniale a costo storico in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio;
- il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso risultante all'anno 2023, in corrispondenza della voce [LIC].

Inoltre, la determinazione 13 settembre 2022, 6/2022 DIEU (di seguito: determinazione 6/2022) prevede l'introduzione di una nuova categoria denominata "Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17" (di seguito: **Reinstallati >G6**), per gli anni cespite a partire dal 2020 incluso, con vita utile ai fini tariffari del nuovo cespite pari convenzionalmente a 7 (sette) anni.

Con la presente raccolta dati si dovranno inserire i dati relativi alla nuova categoria di cespite per l'anno dati 2024, secondo le modalità previste dalla sopra citata determinazione 6/2022.

Pertanto, con riferimento alla sezione ATTIVITÀ DI MISURA e alla sottosezione II – COSTO STORICO, riportare per l'anno 2024, in corrispondenza della colonna "**Reinstallati >G6**", voce **NI (No Lic)**, il valore residuo dei misuratori dismessi per verifiche metrologiche e successivamente reinstallati (vedi successiva figura 4.1).

Ai fini dell'individuazione del valore residuo da dichiarare, si ricorda che la determinazione 6/2022 prevede di rendere disponibile un apposito strumento di calcolo esemplificativo delle modalità operative alla medesima determinazione 6/2022 (Allegato B alla determinazione 6/2022); il predetto Allegato B è stato aggiornato per l'utilizzo fino all'anno dati 2024.

Nel caso di utilizzo dell'Allegato B, il valore calcolato nella colonna denominata $CS_{n,g}^{new}$ presente nei fogli di lavoro "**COSTO STANDARD**" e "**NO COSTO STANDARD**", deve essere riportato nella presente raccolta come sommatoria, per **ciascun anno dati installazione** presente nei fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite (esempio: **anno dati installazione 2024**, riportare la somma dei valori di $CS_{n,g}^{new}$ riportati nell'Allegato B ai fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite 2024 sotto la colonna "**Reinstallati >G6**", voce **NI (No Lic)**).

SEZIONE II - RENDICONTI STORICI - ANNO 2022
 0315 - LOC1

MOSTRA CESPITI PER CATEGORIA MOSTRA CESPITI PER CLASSE GRUPPO DI MISURA MOSTRA ENTITÀ

PER LE LOCALITÀ IN CUI LA PRIMA FORNITURA DI GAS È AVVENUTA DOPO IL 31 DICEMBRE 2022 DEVE ESSERE COMPILATA LA STRATIFICAZIONE PER LOCALITÀ RIPORTARE SOLO IL VALORE AL 2022

	Punti di riconsegna			Impianti REMI		
	Tradizionali > G6	Tradizionali <= G6	Reinstallati > G6	Elettronici	Tradizionali	Elettronici
1997	Intero perimetro	<input type="text" value="0"/>				
	Quota soggetta a trasferimento oneroso	<input type="text" value="0"/>				
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso	<input type="text" value="0"/>				

1997	Intero perimetro Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2020	Intero perimetro Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Intero perimetro Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Figura 4.6: Colonna “Reinstallati >G6”

Solo nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della medesima sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” sia uguale a “Sì”, nell’anno di dichiarazione dati uguale ad ACI il gestore entrante, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR), dovrà dichiarare, nel campo [LIC], il saldoLIC eventualmente acquisito dal gestore uscente nell’ACI unitamente ai LIC che lo stesso gestore entrante avrà realizzato sempre nell’ACI.

In relazione alla discontinuità gestionale, il campo [LIC prec.] nell'ACI è dichiarato pari a zero.

Pertanto, nella fattispecie in esame, il valore del saldoLIC dichiarato nel campo [LIC] nell'ACI rappresenta il nuovo valore base da considerare nella dichiarazione dei lavori in corso che entrano in esercizio a partire da ACI+1; nella definizione del nuovo saldoLIC negli anni successivi ad ACI, partecipano anche i nuovi LIC realizzati a partire dall'ACI+1, da dichiarare nel campo [LIC], e la quota parte di quest'ultimi che entra in esercizio a partire dall'anno ACI+2, da dichiarare nel campo [LIC prec.].

Si evidenzia che nella dichiarazione tariffaria successiva ad ACI sarà cura del gestore entrante dichiarare i nuovi investimenti realizzati nell'ACI al netto di quelli già eventualmente ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas, è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2023, da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2023 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto, si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti, sommandoli a quelli già dichiarati.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle *“Sezione II – Costo storico”* con riferimento all'attività di distribuzione (cfr. paragrafo 4.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione **“Cespiti per categoria”**, dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione **“Cespiti per classe di Gruppo di Misura”**); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali investimenti già dichiarati in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" e il contestuale inserimento nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**", anche al fine di evitare il rischio di duplicazioni nei riconoscimenti tariffari.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" a partire dall'anno 2012 dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- i valori relativi alla categoria di cespiti "**Concentratori**".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas¹⁵**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'*add on*;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'*add on*;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna " $>G6$ " va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell'*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

¹⁵ Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁶ al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2024.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte della RAB soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione "**Cespiti per categoria**".

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2024 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2024 **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2024 **[LIC prec.]**;

¹⁶ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2025 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2025 **[LIC]**.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “*Sezione II – Costo storico*” con riferimento all’attività di distribuzione (cfr. paragrafo 4.3.2).

Per le sole località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 l’impresa distributrice, oltre ai dati a consuntivo 2024 e a *pre-consuntivo* 2025 sopra indicati, dovrà riportare:

- il valore di eventuali investimenti realizzati ed entrati in esercizio in anni precedenti il 2024, indicando l’incremento patrimoniale a costo storico in corrispondenza dell’anno di entrata in esercizio;
- il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso risultante all’anno 2023, in corrispondenza della voce [LIC].

Per le località sorte successivamente alla data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l’impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Concentratori*”.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

4.4.2.1 **Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4.3 **Sezione II – VIR**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.3 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

4.4.4 **Sezione II – Rab Disallineate**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.4 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

4.4.5 **Sezione II – Riclassificazione reti di trasporto**

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.5 del presente documento.

4.4.6 **Sezione II bis – Stratificazione contributi**

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2024.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "**Cespiti per categoria**", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali contributi già dichiarati in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" e il contestuale inserimento nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**", anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" a partire dall'anno 2012 dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Concentratori*".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'Add on;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq$ Misuratore $\leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'Add on;

- il valore dei contributi relativi agli *Add on* installati raggruppati in “G6 < Misuratore ≤ G40” e “>G40”.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l’abilitazione della sezione relativa ai contributi dell’anno 2023, da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2023 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto, si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti, sommandoli a quelli già dichiarati.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁷ al gestore subentrante, per ciascuna località l’impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell’anno 2024.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all’intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione “**Cespiti per categoria**”.

¹⁷ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell’introduzione dell’articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall’Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2024.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2024 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2024 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alle categorie di cespite *“Concentratori”*.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

4.4.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.7 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali riclassifiche già dichiarate in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** e il contestuale inserimento nella sottosezione **“Cespiti per classe di Gruppo di Misura”**, anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

4.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.8 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

4.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.9 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

4.4.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a riclassifiche non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- tutti i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d’ambito con “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG” e campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a “No”.
- contributi riferibili a riclassifiche relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” sia uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2024;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nell’anno 2024, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano stati dichiarati contributi per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Contributi.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 4.4.6).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso¹⁸ al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte dei contributi riferiti a riclassifiche soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali contributi riferiti a riclassifiche già dichiarate in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” e il contestuale inserimento nella sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**”, anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

¹⁸ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*”, che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

4.4.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota non soggetta a trasferimento oneroso**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota soggetta a trasferimento oneroso**”.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali contributi riferiti a riclassifiche già dichiarate in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” e il contestuale inserimento nella sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**”, anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

4.4.11 Sezione IV – Dismissioni

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle dismissioni riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.4.13).

Nel caso in cui invece nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì” per la porzione riferita alla “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” (porzione passata a RAB DISALLINEATA) e agli anni indicati nella sezione “Rab disallineata”, il valore delle dismissioni riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE” (cfr. paragrafo 4.4.14).

Pertanto, nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- tutte le dismissioni nei casi in cui nella località in esame:
 - non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
 - è avvenuto il passaggio a gestione d’ambito con “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”, il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a “No” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” uguale a “No”;
- dismissioni relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” sia uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a “Sì” e il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “No”;

- dismissioni relative alla porzione non oggetto di passaggio a RAB DISALLINEATA, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d'ambito con il campo "Tipo Gestione" uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG", il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** uguale a "No" e il campo "Rab disallineata - Art. 24 RTDG" risulta uguale a "Sì".

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2024;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2024. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "dismissioni" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali dismissioni già dichiarate in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" e il contestuale inserimento nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**", anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

Per "*dismissione*" si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

DISMISSIONE ORDINARIA

Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell'incremento patrimoniale già comunicato nelle precedenti raccolte dati nella sezione costo storico.

Tale criterio viene applicato a tutte le dismissioni dichiarate che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: "*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*").

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, si devono indicare i valori del costo storico, coerenti con quelli già comunicati come incrementi patrimoniali nelle precedenti raccolte dati, relativi a cespiti alienati o dismessi anticipatamente nell'anno 2024; tali valori devono essere stratificati in coerenza con la dismissione contabile.

DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS* PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6

Con riferimento ai gruppi di misura¹⁹ dismessi nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle "*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*", il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG, ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2024, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa rispettivamente ai misuratori di classe >G6 o ≤ G6 sottostanti all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

¹⁹ Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l'*add on* (in quest'ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

In quest'ultimo caso le dismissioni devono essere dichiarate in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”; al riguardo si ricorda che l’articolo 10, comma 1, delle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, individua la data del 31 dicembre 2018 come termine ultimo entro il quale il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura di classe uguale o maggiore G10 conformi ai requisiti funzionali minimi e pertanto, a partire dall’anno solare 2019, per tali gruppi di misura non dovrà essere valorizzata la corrispondente colonna sottostante all’etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*”.

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l’anno tariffe 2026 da utilizzare nei casi previsti dall’articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	d_t^{AT-1}
1956	39,332
1957	38,238
1958	39,121
1959	39,397
1960	37,815
1961	36,496
1962	35,009
1963	32,383
1964	31,028
1965	30,929
1966	30,098
1967	29,108
1968	28,453
1969	26,868
1970	23,646
1971	22,454
1972	21,739
1973	18,140
1974	13,997
1975	11,939
1976	9,978
1977	8,498
1978	7,505

1979	6,525
1980	5,267
1981	4,308
1982	3,743
1983	3,356
1984	3,073
1985	2,818
1986	2,715
1987	2,601
1988	2,463
1989	2,337
1990	2,192
1991	2,071
1992	1,992
1993	1,919
1994	1,855
1995	1,784
1996	1,725
1997	1,679
1998	1,651
1999	1,626
2000	1,582
2001	1,545
2002	1,506
2003	1,476
2004	1,430
2005	1,387
2006	1,354
2007	1,320
2008	1,279
2009	1,242
2010	1,243
2011	1,214
2012	1,177
2013	1,161
2014	1,160
2015	1,158
2016	1,154
2017	1,154
2018	1,147
2019	1,141
2020	1,133
2021	1,125
2022	1,094
2023	1,030

2024	1,017
2025	1,000

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso²⁰ al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2024, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Nel caso di passaggio a gestione d'ambito, il valore della quota parte delle dismissioni soggetta a trasferimento oneroso da dichiarare nella presente sezione dovrà essere necessariamente riferito al medesimo perimetro dei cespiti oggetto di trasferimento oneroso e valutati a VIR.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2024 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò, è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*", che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che, nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

²⁰ I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e pertanto ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

4.4.11.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.

Il campo **“Quota non soggetta a trasferimento oneroso”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota soggetta a trasferimento oneroso”**.

4.4.12 Sezione IV - Dismissioni G4/G6 disinstallati

La presente sezione è compilabile solo nei casi previsti dalla determina 1/2023 DIEU.

Anche nei casi in cui nella maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera è uguale a “Sì”, si dovrà continuare a dichiarare il valore delle dismissioni G4/G6 disinstallati nella presente sezione con le medesime modalità adottate prima del passaggio a gestione d’ambito.

La determinazione 1/2023-DINE prevede il riconoscimento delle quote residue di ammortamento per i misuratori G4/G6 conformi ai requisiti previsti dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas²¹ installati entro il 31 dicembre 2018, e con anno di fabbricazione non successivo al 31 dicembre 2016, dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile ai fini tariffari.

²¹ Deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS s.m.i.

La presente raccolta dati si attiva per le sole distribuzioni di gas naturale e per le località con anno di prima fornitura (APF) ≤ 2018 e la stratificazione sottostante agli anni solari selezionati decorre dall'APF (es. con APF=2015, il primo anno cespite presente in stratificazione è il 2015).

Con la presente raccolta dati si procede all'inserimento dei dati relativi alle dismissioni di misuratori elettronici di classe G4/G6, installati entro il 31 dicembre 2018 e con anno di fabbricazione non successivo al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dalla sopra citata determinazione 1/2023-DINE.

Pertanto, con riferimento alla sezione **ATTIVITÀ DI MISURA** e alla sottosezione **IV – DIMISSIONI G4/G6 DISINSTALLATI** (vedi successiva Figura 4.7) e all'anno solare 2024, occorre riportare la stratificazione dei dati economici (**valore storico della dismissione**) e fisici (**numero smart-meter dismessi**) dei misuratori elettronici G4 e G6 riferiti a dismissioni di cespiti installati entro il 31 dicembre 2018 con anno di fabbricazione non successivo al 31 dicembre 2016 (l'anno cespite risulta sempre essere ≤ 2018 indipendentemente dall'anno solare in cui deve essere dichiarata la dismissione, anche se maggiore di 2018).

Attività di misura		
Sezione I - Risultati fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III - Riclassifiche per valori VIR	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
 Sezione IV - Dismissioni G4/G6 disinstallati	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni per valori VIR	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO

Figura 4.7: DIMISSIONI G4/G6 DISINSTALLATI

Nella successiva figura 4.8 è riportata la maschera da utilizzare sottostante al precedente link:

[Retifica dati inseriti in precedenza](#)

Misuratori elettronici G4/G6 con anno di fabbricazione fino all'anno 2016				
ANNO CESPITE	di cui G4 disinstallati		di cui G6 disinstallati	
	COSTO STORICO DISMISSIONE	PDR DISMESSI	COSTO STORICO DISMISSIONE	PDR DISMESSI
2012	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2013	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2014	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2015	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2016	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2017	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2018	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Figura 4.8: DISMISSIONI G4/G6 DISINSTALLATI – INPUT DATI

Con riferimento a località oggetto di separazione e/o unione con altre località sorte successivamente al 31 dicembre 2024, qualora sia necessario inserire i dati tariffari di cui alla determinazione 1/2023 DINE, si invitano i distributori interessati a comunicare agli uffici dell'unità ILG, attraverso l'invio della richiesta all'indirizzo protocollo@pec.arera.it con oggetto **“INSERIMENTO DATI PER LOCALITÀ SEPARATE E/O UNITE”**, l'elenco delle località interessate per le quali si rende necessario tale inserimento.

Sarà cura degli uffici indicare le modalità operative relative a tale attività (si invitano pertanto i richiedenti a lasciare un nominativo ed un numero telefonico di riferimento).

L'articolo 5 della determinazione 1/2023-DINE prevede che le imprese distributrici presentino, contestualmente all'invio dei dati, una dichiarazione di veridicità con la quale si certifica che le dismissioni riportate nella raccolta dati sono riferite a gruppi di misura conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, con anno di fabbricazione non successivo al 31 dicembre 2016.

Il mancato invio o l'invio incompleto di tale dichiarazione inibisce la validità dei dati inseriti e ne azzera il riconoscimento.

La dichiarazione di veridicità che deve essere caricata è quella di seguito riportata nel presente documento (Allegato 6).

4.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.12 del presente documento.

Le modalità di dichiarazione seguono le regole già indicate nella precedente **SEZIONE IV - DIMISSIONI** ovvero della **DIMISSIONE ORDINARIA**, per le dismissioni che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”, e delle **DIMISSIONI PREVISTE DALLE DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6** per le dismissioni che rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”.

Limitatamente ai misuratori tradizionali sostituiti in attuazione delle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, il valore delle dismissioni da dichiarare deve essere calcolato secondo quanto previsto dal punto 2 della determina 19/2016 e stratificato secondo quanto previsto dall'articolo 57.1 della RTDG, ossia portando dette dismissioni convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi di VIR a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde (sempre valorizzate a VIR) di più antica installazione.

4.4.14 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.13 del presente documento.

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

4.4.15 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.14 del presente documento.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 4.4.6).

Con riferimento ai casi di trasformazione da GPL a gas naturale, dovrà essere cura del distributore richiedere la cancellazione di eventuali contributi riferiti a dismissioni già dichiarate in precedenza sulla località GPL dall'anno 2012 nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** e il contestuale inserimento nella sottosezione **“Cespiti per classe di Gruppo di Misura”**, anche al fine di evitare il rischio di duplicazione nei riconoscimenti tariffari.

4.5 Allegati

4.5.1 Invio certificazioni

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno solare 2023

Indice raccolte Anagrafiche Pannello di controllo RACCOLTA

INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2023

Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente

RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)

No file chosen (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI.
E' la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.

No file chosen (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUNTIVO

No file chosen (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE RESIDUO DEGLI SMART METER GAS DI CLASSE MINORE O UGUALE A G6, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA DETERMINAZIONE 12 OTTOBRE 2023, n.1/2023 DINE

No file chosen (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato) [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale

L'impresa di distribuzione adotta il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, di cui all'allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i.? Si No

Data in cui l'impresa di distribuzione ha adottato il codice di rete tipo

L'impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del codice di rete tipo integrandola con clausole approvate dall'Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i.? Si No

L'impresa di distribuzione ha presentato istanza all'Autorità per l'approvazione delle clausole integrative secondo quanto previsto al comma 3.3 deliberazione 138/04 e s.m.i.? Si No

Figura 4.9: Sezione invio certificazioni

Per caricare i *file* occorre premere il bottone Sfoglia²², selezionare il *file* dal proprio disco fisso e confermare premendo il bottone ALLEGA. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i *file* desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie

²² Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.



siano state inviate.

Si raccomanda di caricare dei *file* separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.

Allegato 1

Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per l'anno 2025 e della tariffa obbligatoria per l'anno 2026

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

RICHIEDE A CODESTA AUTORITÀ

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2025 E LA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2026 PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO, ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI E INFORMAZIONI E ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS.

DATA

IN FEDE

Allegato 2

**Dichiarazione relativa all'invio dei dati e informazioni e alla veridicità degli stessi
nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di
distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022,
737/2022/R/gas**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____ RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA CHE

- LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2025 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2026 IN DATA _____ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2025 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2026 IN DATA _____ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2025, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2025 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2026 IN DATA _____ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE IN SEDE DI GARA;
- L'IMPORTO DICHIARATO COME VIR NON È SUPERIORE ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO AL GESTORE USCENTE O ALL'ENTE LOCALE CONCEDENTE;
- IL VALORE DEL VIR È COERENTE CON IL VIR RITENUTO IDONEO AI FINI TARIFFARI DALL'AUTORITÀ ED È COERENTE CON IL VALORE RESO DISPONIBILE ALL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI BANDI DI GARA;
- IN CASO DI DISACCORDO TRA GESTORE USCENTE ED ENTE LOCALE CONCEDENTE SONO STATE APPLICATE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 5, COMMA 16 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226.

IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 21.5 E 24.2 DEL MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA, NELLA VERSIONE AGGIORNATA AL 1 LUGLIO 2024, SI ALLEGA, CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE IN FORMATO PDF.

DATA

IN FEDE

Allegato 3

Dichiarazione relativa ai dati di investimento a preconsuntivo 2025

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

- CHE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI A PRECONSUNTIVO 2025, RELATIVI AI NUOVI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2025 E ALLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DEL 2025, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, È STATO SEGUITO IL SEGUENTE APPROCCIO (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
- COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER LOCALITÀ;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER SOCIETÀ, RIPARTITI A LIVELLO DI LOCALITÀ SULLA BASE DI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PARI AL 90% DEI DATI DI INVESTIMENTO RELATIVI AL 2024.

DATA

IN FEDE

Allegato 6

**Dichiarazione relativa all'invio dei dati e delle informazioni e alla veridicità degli stessi
ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 5 della determinazione 12 ottobre 2023, n.
01/2023-DINE**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____

IL _____

RESIDENTE IN _____

VIA _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____

AVENTE SEDE LEGALE IN _____ **VIA** _____

CODICE FISCALE _____ **PARTITA IVA** _____

TELEFAX _____ **TELEFONO** _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA CHE

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, COMMA 4, DELLA RTDG, LE DISMISSIONI DICHIARATE NELLA PRESENTE RACCOLTA DATI SONO RIFERITE A GRUPPI DI MISURA CONFORMI AI REQUISITI PREVISTI DALLE DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS E CON ANNO DI FABBRICAZIONE NON SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 2016.

DATA

IN FEDE

4.6 Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale

Le logiche di compilazione della sezione relativa all'adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale sono spiegate di seguito.

- Domanda “L’impresa di distribuzione adotta il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, di cui all’allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i.?”:
 - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione ha formalmente adottato il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” così come definito all’Allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i., viceversa selezionare “No”.
- Campo “Data in cui l’impresa di distribuzione ha adottato il Codice di rete tipo”:
 - Indicare la data a decorrere dalla quale l’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”.
- Domanda “L’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del Codice di rete tipo integrandola con clausole approvate dall’Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i.?”:
 - Selezionare “Sì” se il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” adottato è stato integrato mediante apposite clausole approvate preliminarmente dall’Autorità come previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i. o come previsto dalla deliberazione 436/2021/R/gas, viceversa selezionare “No”.
- Domanda “Le clausole integrative approvate dall’Autorità sono da intendersi applicate in modo uniforme in tutti gli impianti di competenza di codesta impresa di distribuzione?”:
 - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione applica la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” integrata mediante apposite clausole approvate dall’Autorità in modo omogeneo per tutti gli impianti di competenza, viceversa selezionare “No”.
- Campo “Descrivere come vengono applicate le clausole integrative”:

- Descrivere in breve le difformi modalità di applicazione delle clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” nei diversi impianti di competenza della rispondente impresa di distribuzione specificando se le clausole sono applicate ai sensi della deliberazione 436/2021/R/gas (max 4.000 caratteri).
- Campo “Codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa e approvato dall'Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04”
 - Caricare il file pdf del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale adottato dall'impresa e approvato dall'Autorità.
- Campo “Deliberazione con cui l'Autorità ha approvato il codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa”
 - Indicare la deliberazione con cui l'Autorità ha approvato il codice di rete adottato dall'impresa e allegato al punto precedente (max 4.000 caratteri).
- Domanda “L'impresa di distribuzione ha presentato istanza all'Autorità per l'approvazione delle clausole integrative secondo quanto previsto al comma 3.3 deliberazione 138/04 e s.m.i. o secondo quanto previsto dalla deliberazione 436/2021/R/gas?”:
 - Selezionare “Sì” se è stata presentata istanza per l'approvazione di clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” e se tale istanza è stata rigettata o è in attesa di approvazione, viceversa rispondere “No”.
- Campo “Descrivere l'esito dell'istanza per approvazione delle clausole integrative”:
 - Descrivere in breve le informazioni essenziali relative all'istanza presentata per l'approvazione di clausole integrative, quali la data di presentazione nonché lo stato dell'istanza (rigettata ovvero in attesa di approvazione) corredando la descrizione con le opportune informazioni rilevanti (max 4.000 caratteri).

- Campo “L’impresa di distribuzione dichiara all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal Codice di rete tipo ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati”:
 - Spuntando la casella l’impresa di distribuzione dichiara formalmente all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 con decorrenza dalla data di invio della presente raccolta dati.

4.6.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la sezione, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La **“Data in cui l’impresa di distribuzione ha adottato il codice di rete tipo”** non può essere precedente al 01/08/2006.
- I campi **“Descrivere come vengono applicate le clausole integrative”** e **“Descrivere l’esito dell’istanza per approvazione delle clausole integrative”** accettano un massimo di 4.000 caratteri.
- Se presente, è obbligatorio spuntare la casella **“L’impresa di distribuzione dichiara all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal codice di rete tipo ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati”**.
- Il file caricato per il campo **“Codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa e approvato dall’Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04”** deve essere in formato pdf.

5 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L' esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.